

DECRETO LEGGE N. 223 DEL 4 LUGLIO 2006 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.



SOMMARIO:

- **LA MANOVRA CORRETTIVA 2006: LE MISURE PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI**
Nel decreto legge approvato dal Consiglio dei Ministri sono contenute norme per la liberalizzazione del mercato, per favorire la concorrenza e per tutelare i consumatori.
- **LA MANOVRA CORRETTIVA 2006: LE MISURE FISCALI**
Il provvedimento per la correzione dei conti pubblici contiene moltissime disposizioni a carattere fiscale. Vengono ritoccati anche i termini per il versamento e la presentazione delle dichiarazioni.
- **L'INPS RIEPILOGA IN UNA CIRCOLARE LE PRINCIPALI NOVITÀ CONTRIBUTIVE PER IL 2006**
L'istituto sintetizza gli aspetti di maggiore interesse per i datori di lavoro per l'assolvimento degli obblighi contributivi riguardanti l'anno in corso.
- **RASSEGNA STAMPA**
- **SCADENZIARIO**



RIFERIMENTI NORMATIVI

- **DECRETO LEGGE N. 223 DEL 4 LUGLIO 2006 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.**
- **CIRCOLARE INPS N. 85 DEL 30 GIUGNO 2006 ANNO 2006 - Sintesi delle principali innovazioni in materia di contribuzione.**

LA MANOVRA CORRETTIVA 2006: LE MISURE PER LA CONCORRENZA E I CONSUMATORI

Nella riunione del Consiglio dei Ministri del 30 Giugno scorso è stato approvato un decreto legge contenente una serie di misure per favorire la concorrenza nelle attività economiche e tutelare i diritti dei consumatori, su iniziativa del Ministro per lo Sviluppo economico Bersani.

Il Consiglio ha inoltre discusso il contenuto di due disegni di legge (contenenti la Riforma dei servizi pubblici locali, norme per la tutela degli utenti dei servizi pubblici locali e l'introduzione della Class Action), di uno schema di decreto legislativo (avente ad oggetto la Trasparenza delle tariffe assicurative per la RC Auto) e di un decreto del Presidente della Repubblica (Disciplina del risarcimento diretto dei danni derivanti dalla circolazione stradale).

Nel seguito si espongono alcune delle novità contenute nei vari provvedimenti e, principalmente, nel decreto legge n. 223/2006 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 Luglio 2006.

Libere professioni	
Tariffe minime	Una norma del decreto legge provvede ad abrogare le disposizioni normative e regolamentari che prevedono la fissazione di tariffe obbligatorie fisse o minime per alcune categorie professionali (avvocati, notai, architetti, ingegneri mentre per i dottori commercialisti era già possibile derogare alla tariffa minima, sulla base dell'accordo delle parti). Scompare il divieto di pattuire il pagamento al professionista di compensi collegati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.
Pubblicità	Libertà di pubblicità per i liberi professionisti: viene abrogato il divieto di pubblicizzare i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto e il prezzo delle prestazioni.
Società multidisciplinari	Via libera alle società multidisciplinari: l'utente potrà rivolgersi a società di persone o associazioni tra professionisti per servizi di tipo interdisciplinare; il medesimo professionista non può però partecipare a più di una società e la specifica prestazione deve essere resa da uno o più professionisti sotto la propria personale responsabilità.
Responsabilità Civile Auto	
Agente plurimandatario	L'agente assicurativo potrà essere plurimandatario, cioè offrire all'automobilista la polizza di qualsiasi Compagnia e concedere sconti. Cade dunque l'obbligo di esclusiva che imponeva all'agente di trattare i prodotti per un solo Committente con esclusiva.
Risarcimento diretto	Risarcimento diretto del danno: l'automobilista si rivolgerà direttamente alla propria Compagnia Assicurativa per ottenere il risarcimento del danno e non a quella della controparte (danneggiante), seguirà poi la rivalsa tra le Assicurazioni coinvolte. Sarà un DPR a regolamentare questa nuova

	modalità di liquidazione a partire dal 2007.
Farmaci Vendita anche al di fuori della Farmacia Sconti Farmacie Vendita al dettaglio ed all'ingrosso	<p>I farmaci da banco o di automedicazione non soggetti a prescrizione medica potranno essere venduti al pubblico presso gli esercizi commerciali: la vendita dovrà avvenire in superfici ben delimitate, con l'assistenza di farmacisti iscritti all'Ordine e non potrà mai essere oggetto di concorsi ed operazioni a premio.</p> <p>Libertà di sconto sui farmaci: lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione di ogni farmaco potrà essere liberamente determinato da ciascun distributore al dettaglio, a condizione che sia esposto in modo chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti.</p> <p>I Farmacisti potranno essere titolari di più farmacie, con possibilità di associarsi.</p> <p>Viene abrogata la previsione legislativa che consente all'erede di un farmacista di continuare per molti anni ad essere titolari della farmacia di famiglia senza essere laureato ed iscritto all'albo (Principio ereditario).</p> <p>Eliminata l'incompatibilità tra l'attività all'ingrosso e attività al dettaglio: le catene distributive potranno essere proprietarie di farmacie.</p>
Pane e panifici	<p>Viene abrogata la legge del 1956 che poneva un limite quantitativo alla produzione di pane e al numero dei panifici nei singoli Comuni che prevedeva, inoltre, l'autorizzazione delle Camere di Commercio.</p> <p>Per aprire un panificio basterà presentare una dichiarazione di inizio attività (Dia) al Comune con l'attestazione del possesso dei requisiti igienico-sanitari, urbanistici e ambientali.</p>
Trasparenza dei prezzi dei prodotti agroalimentari	<p>Il Ministero dello Sviluppo economico provvede ad effettuare un monitoraggio dell'andamento di questi prezzi le cui risultanze potranno essere utilizzate da Regioni e Comuni per tenere sotto controllo le variazioni eccessive ed ingiustificate.</p>
Azione di classe (Class Action)	<p>Un disegno di legge provvede ad introdurre anche nell'ordinamento italiano l'azione collettiva a tutela dei consumatori e degli utenti. Le associazioni di consumatori e utenti riconosciute dal Ministro dello Sviluppo Economico, le associazioni di professionisti e le Camere di Commercio, possono richiedere al tribunale del luogo dove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.</p>


<p>Passaggi di proprietà dei veicoli</p>	<p>L'autenticazione degli atti e delle dichiarazioni aventi ad oggetto la vendita di beni mobili registrati e rimorchi o la costituzione di diritti di garanzia sui medesimi potrà essere richiesta anche ad un qualsiasi Comune ed ai titolari degli Sportelli telematici dell'automobilista che sono tenuti a rilasciarla, gratuitamente (applicando i soli diritti di segreteria), salvo motivato diniego.</p> <p>Non sarà dunque più necessario l'intervento del Notaio per questo tipo di atti.</p>
<p>Tutela dei correntisti</p> <p>Modifiche contrattuali e diritto di recesso</p> <p>Variazione del tasso di riferimento</p>	<p>Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali dovrà essere comunicata espressamente al cliente per iscritto, con preavviso minimo di trenta giorni (in precedenza era sufficiente la pubblicazione in Gazzetta ufficiale con il decorso di 15 giorni).</p> <p>Il cliente potrà recedere entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, senza spese a suo carico.</p> <p>Le variazioni nei tassi di interesse dipendenti da modifiche del tasso di riferimento devono operare sia sui tassi debitori sia su quelli creditori: si tratta di una innovazione importante in quanto gli istituti adeguano istantaneamente i tassi debitori mentre aggiornano con minore tempestività quelli creditori.</p>
<p>Taxi</p> <p>Licenze</p> <p>Autorizzazioni temporanee</p>	<p>Cade il divieto del cumulo delle licenze taxi: i Comuni possono bandire pubblici concorsi e concorsi riservati a chi è già titolare di licenza taxi per l'assegnazione a titolo oneroso di licenze eccedenti la vigente programmazione numerica. I soggetti assegnatari delle nuove licenze non le potranno cedere separatamente dalla licenza originaria; dovranno avvalersi, sotto la propria responsabilità, di conducenti il cui contratto di lavoro subordinato deve essere trasmesso all'Amministrazione vigilante entro le ore 24 del giorno precedente il servizio.</p> <p>Inoltre i Comuni potranno rilasciare autorizzazioni temporanee all'esercizio del servizio, non cedibili, per far fronte ad eventi straordinari.</p>
<p>Commercio</p> <p>Apertura di negozi</p> <p>Eliminazione di vincoli</p>	<p>Vengono aboliti i requisiti professionali eventualmente previsti da Leggi Regionali per l'apertura di esercizi commerciali operanti in settori diversi da quello alimentare.</p> <p>L'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio commerciale non richiede più il rispetto della "distanza minima" rispetto agli altri già esistenti.</p> <p>Scompare ogni forma di limitazione, fissata per legge o per via amministrativa, alla libera scelta dell'imprenditore di determinare l'assortimento merceologico del proprio esercizio commerciale, ritenuto più idoneo a soddisfare le esigenze dei consumatori.</p>

Limiti regionali	<p>Vengono eliminati i meccanismi di programmazione degli insediamenti commerciali fondati sul rispetto di predeterminati limiti antitrust operanti a livello infraregionale, anche per tener conto della specifica segnalazione dell'Antitrust riguardo alla regolamentazione adottata in materia di commercio dalla Regione Siciliana. La regione Sicilia, infatti, aveva stabilito che grandi catene di distribuzione non potessero superare una certa quota di mercato.</p> <p>Sono cancellati i divieti generali, parziali o di limitazioni di ordine temporale per l'effettuazione di vendite promozionali scontate all'interno dei singoli esercizi commerciali, ad eccezione per le tradizionali vendite di fine stagione e delle vendite sottocosto.</p>
Antitrust	<p>Viene rafforzato il ruolo e l'ambito operativo dell'Autorità Antitrust introducendo nuove norme alla sua legge istitutiva (L. 287 del 1990). Sono previste tre azioni a disposizione dell'Autorità per il perseguimento dei propri compiti: misure cautelari; impegno dell'impresa a rimuovere prima della condanna l'infrazione; riduzione della sanzione in caso di collaborazione.</p>
Soppressione di alcune Commissioni Consultive Semplificazioni Esclusione dei giudicanti	<p>Viene prevista la soppressione delle Commissioni Provinciali e Comunali per il rilascio della licenza di pubblico esercizio; delle Commissioni presso le Camere di Commercio per l'iscrizione al ruolo degli agenti immobiliari e la rispettiva Commissione ministeriale di secondo grado per l'esame di ricorsi; della Commissione camerale per l'iscrizione al ruolo degli agenti di commercio e la rispettiva commissione ministeriale per l'esame dei ricorsi.</p> <p>Sono esclusi dalla composizione della Commissione d'esame che deve valutare l'idoneità dei mediatori immobiliari, quelli ancora in attività.</p>

LA MANOVRA CORRETTIVA 2006: LE MISURE FISCALI

La manovra approvata dal Governo nel Consiglio dei Ministri del 30 Giugno scorso contiene una serie di misure di diretto impatto fiscale.

Nel seguito viene fornita una panoramica del provvedimento, necessariamente parziale vista l'ampiezza delle disposizioni ivi contenute.



Il decreto legge è entrato in vigore dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (**Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 Luglio**); tuttavia per alcune misure contenute nello stesso viene fissata una specifica e distinta decorrenza.

Accertamento	
Raccolta di informazioni	Banche, poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione e ogni altro operatore finanziario dovranno comunicare all'Anagrafe Tributaria l'elenco dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, indicandone i dati anagrafici, compreso il codice fiscale. Saranno escluse soltanto le operazioni effettuate tramite bollettino di conto corrente postale di importo unitario inferiore a 1.500 Euro. L'Anagrafe Tributaria potrà acquisire informazioni non altrimenti reperibili (ad. es. nelle dichiarazioni annuali) mediante trasmissione di questionari con procedure automatizzate.
Reintroduzione dell'obbligo di presentazione degli elenchi dei clienti e fornitori	Con l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale (principalmente in ambito IVA ma anche ai fini delle imposte sui redditi) viene introdotto l'obbligo di trasferire in via telematica l'elenco dei clienti e dei fornitori. Sarà un successivo provvedimento del Direttore delle Entrate a disciplinare le modalità tecniche per questo adempimento. Per il 2006, primo periodo di applicazione della nuova disposizione, i contribuenti sono obbligati ad inserire nell'elenco clienti i soli titolari di partita IVA. A decorrere dall'anno d'imposta 2007 gli elenchi comprenderanno tutte le fatture emesse, sia nei confronti di titolari di partita IVA che dei consumatori finali; ad esclusione delle cessioni di beni e prestazioni di servizi certificate con scontrini fiscali o ricevute.
Obbligo di comunicazione telematica mensile dei corrispettivi giornalieri incassati dal 1° Gennaio 2007	L'obbligo riguarda tutti i soggetti che operano nel settore del commercio e attività assimilate. Dovranno comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, con cadenza settimanale o mensile, l'ammontare dei corrispettivi giornalieri conseguiti.

	<p>Si ricorda che la procedura è già attiva per la grande distribuzione. Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia l’attuale normativa relativa alla grande distribuzione potrà dunque essere estesa anche ad altre imprese che operano in esercizi commerciali con superfici superiori a 250 metri quadri (150 mq in comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti).</p> <p>I registratori di cassa, per effetto della comunicazione telematica alle Entrate, cesseranno di avere rilevanza fiscale.</p>
<p>Compravendite immobiliari Imposta di registro</p> <p>Indetraibilità IVA per le società immobiliari</p>	<p>Viene rivisto il regime fiscale previsto per la cessione di fabbricati. I trasferimenti di fabbricati verranno sottoposti ad imposta di registro e diventano esenti da IVA ad eccezione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ della cessione di fabbricati ceduti dai costruttori ed ultimati da meno di cinque anni; ▪ della cessione di fabbricati oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e urbanistica dall’impresa che ha compiuto le opere di recupero. <p>Nuovo regime delle cessioni di fabbricati (abitativi e non):</p> <p>Impresa Entro i 5 anni dall’ultimazione dei lavori Oltre i 5 anni</p> <p>Impresa di costruzione IVA (aliquote: 4%, 10%, 20%) Esente IVA</p> <p>Impresa di recupero IVA (aliquote: 4%, 10%, 20%) Esente IVA</p> <p>Altre imprese Esente IVA</p> <p>Sulla base del nuovo regime di cui sopra il trasferimento esente comporterà l’indetraibilità dell’IVA:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ all’atto dell’acquisto se l’impresa effettua esclusivamente operazioni esenti (questo si verificherà per le imprese aventi ad oggetto la compravendita immobiliare); ▪ per effetto della rettifica della detrazione. <p>Una norma transitoria prevede che, in relazione al mutato regime fiscale, l’imposta derivante dalla rettifica di cui all’art. 19 bis 2 del decreto IVA sia versata in tre rate annuali entro il termine previsto per il versamento</p>

	Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, possono essere esercitati anche ai fini dell'imposta di registro, nonché delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347".
Professionisti Conto corrente specifico per l'attività professionale Modalità di incasso dei compensi	I professionisti saranno obbligati a tenere uno o più conti correnti (bancari o postali) ai quali affluiscono, obbligatoriamente, le somme riscosse nell'esercizio dell'attività e dai quali sono effettuati i prelevamenti per il pagamento delle spese. I compensi in denaro per l'esercizio di arti e professioni sono riscossi esclusivamente mediante: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Assegni non trasferibili; ▪ Bonifici; ▪ Altre modalità di pagamento bancario o postale; ▪ Mediante sistemi di pagamento elettronico Salvo per importi unitari inferiori a 100 Euro.
Detrazione IRPEF 41% per le ristrutturazioni edilizie Contrasto del lavoro nero	L'agevolazione sarà possibile soltanto a condizione che, per le spese sostenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, nella fattura emessa dall'impresa incaricata dei lavori sia separatamente esposto il costo della manodopera.
Appalti Contratti conclusi successivamente all'entrata in vigore del decreto	L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore (nei limiti del corrispettivo dovuto) della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. A questo proposito la notifica degli atti deve avvenire, con il rispetto dei termini, anche nei confronti del responsabile in solido. Il Committente provvede a pagare il corrispettivo dovuto all'appaltatore soltanto dopo che questi abbia esibito la documentazione che attesta il rispetto dei punti precedenti (viene prevista apposita sanzione per l'inosservanza).
Reddito di impresa Divieto di Ammortamento anticipato per le automobili.	Per i beni indicati all'art. 164 comma 1 lettera b) quindi autovetture aziendali ed autocaravan, ciclomotori e motocicli beni ad utilizzo non esclusivamente strumentale nell'attività propria viene esclusa la possibilità di applicare l'ammortamento anticipato. Il divieto vale per il reddito di impresa sia ai fini IRES che IRPEF. La disposizione si applica a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge.
Autocarri ed autovetture Autovetture immatricolate "autocarro"	Un provvedimento del Direttore delle Entrate individuerà i veicoli (automobili) che possono essere immatricolati come autocarri con l'unica finalità di sfruttare il regime fiscale di favore. Questi veicoli saranno

	viceversa assoggettati al regime di cui all'art. 164 comma 1 lettera b) Tuir con conseguenti limitazioni alla deduzione del costo ed alla detrazione IVA.
Società non operative Limiti più restrittivi	Viene modificata la legge n. 724 del 1994 relativa alle società non operative (società di comodo). In particolare: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sono stati ridefiniti i criteri per stabilire se una società possa rientrare nel novero delle società non operative; ▪ Sono aumentate le percentuali utilizzate per stabilire l'entità del reddito minimo che deve essere obbligatoriamente dichiarato. Per le società e gli enti non operativi: <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione IVA non è ammessa a rimborso né può essere utilizzata in compensazione o costituire oggetto di cessione; ▪ Il credito IVA, in assenza di operazioni attive rilevanti per 3 periodi di imposta consecutivi, non potrà più essere riportato per i periodi di imposta successivi. Queste norme antielusive potranno essere disapplicate dal direttore regionale dell'Agenzia delle entrate qualora il contribuente fornisca la prova degli eventi straordinari che hanno impedito di rispettare i parametri minimi.
Omessa presentazione della dichiarazione Sanzioni penali	Nel caso di omessa dichiarazione la sanzione penale (reclusione da uno a tre anni) scatta quando l'imposta evasa è superiore ad Euro 50.000 (in precedenza il limite era di 77.468,53).
Omesso versamento IVA Nuovo reato	Reclusione da sei mesi a due anni per chi non versa l'IVA dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo, per un ammontare superiore a 50.000 Euro.
Indebita compensazione Nuovo reato	Reclusione da sei mesi a due anni per chi non versa le somme dovute per un ammontare complessivo superiore a 50.000 Euro nel corso dell'anno solare, utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.
Beni immateriali Ammortamento	Viene modificato l'art. 103 comma 1 del Tuir. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi formole e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50% del costo ; quelle relative al costo dei marchi di impresa sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo.
Quadro EC di Unico anche per le spese relative a studi e ricerche	Viene modificato l'art. 109 comma 4 Tuir per consentire la deduzione extracontabile nel quadro EC anche per queste spese.
Versamenti telematici	A partire dal 1° Ottobre 2006, i soggetti titolari di partita IVA sono tenuti

	ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità di pagamento telematiche delle imposte, contributi e premi.
ICI	A decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione o della comunicazione ICI (salvo che per la richiesta di agevolazioni). L'imposta potrà essere liquidata in sede di dichiarazione dei redditi (Unico o 730): un apposito provvedimento del Direttore delle Entrate definirà i termini e le modalità per l'attuazione di questa previsione. L'Agenzia del Territorio trasmetterà in tempo reale i dati relativi alle variazioni oggettive e soggettive ai Comuni.
Fabbricati di interesse storico ed artistico	Norma di interpretazione autentica: si conferma che il reddito degli immobili riconosciuti di interesse storico ed artistico è determinato mediante l'applicazione della minore tra le tariffe d'estimo previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è collocato il fabbricato. A condizione però che l'immobile sia destinato ad abitazione dei proprietari.
Apertura della partita IVA Le regole per l'attribuzione del n° di partita IVA a partire dal 1° Settembre 2006	Prima di attribuire un nuovo numero di partita IVA gli Uffici dovranno provvedere ad effettuare il controllo dei dati a disposizione sul contribuente richiedente. Con provvedimento del Direttore delle Entrate verranno individuate: <ul style="list-style-type: none"> ▪ le specifiche informazioni da richiedere all'atto della dichiarazione di inizio attività; ▪ le tipologie di contribuenti per i quali il rilascio è subordinato a polizza fideiussoria/assicurativa; ▪ le modalità per l'attribuzione di un numero di partita IVA "provvisorio".
Terreni Norma interpretativa riguardante l'ammortamento Trasferimenti di terreni	Non sono ammortizzabili terreni ed aree edificabili occupate da fabbricati strumentali in base ai principi contabili nazionali ed internazionali secondo i quali le imprese devono scorporare in bilancio il valore del fabbricato da quello del terreno e non potranno ammortizzarlo. Abolita l'aliquota ridotta dell'1% per l'imposta di registro (ipotecaria e catastale in misura fissa) per l'acquisto di aree edificabili inserite in piani particolareggiati.
Accertamento da studi di settore Contribuenti non congrui: controllo sulla singola annualità	Gli accertamenti sulla base degli studi di settore possono essere effettuati nei confronti dei contribuenti in contabilità ordinaria anche per opzione, nonché di quelli esercenti arti e professioni sulla base delle stesse disposizioni che regolano gli accertamenti nei confronti dei contribuenti in contabilità semplificata.
Contribuenti minimi Nuovo regime naturale	Viene fissata una soglia di esenzione (7.000 Euro) dagli adempimenti IVA. Il contribuente interessato da questo nuovo regime dovrà solo numerare e

	<p>conservare le fatture di acquisto, mentre per il controllo del volume di affari rimane la certificazione dei corrispettivi, seguita da una comunicazione telematica, sulla base di un apposito provvedimento.</p> <p>Sono esclusi dal regime della franchigia i soggetti passivi che si avvalgono di regimi speciali di determinazione dell'imposta, i soggetti non residenti.</p>
Misure di contrasto del gioco illegale	<p>Vengono previsti interventi di contrasto contro il gioco illecito, contro l'evasione e l'elusione fiscale, oltre a interventi di ammodernamento e di riorganizzazione del settore, in linea con quanto previsto dalla normativa europea. Appositi regolamenti disciplineranno le scommesse a distanza con interazione diretta tra i singoli giocatori, i giochi di abilità a distanza dipendenti dall'abilità dei giocatori e le caratteristiche dei punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici.</p>
Riporto delle perdite Modifica all'art. 84 Tuir	<p>Viene introdotta una duplice condizione per il riporto illimitato delle perdite: innanzitutto deve trattarsi di risultati negativi conseguiti nei primi tre esercizi dalla data di costituzione (non vanno considerate, dunque, le operazioni straordinarie). L'altro requisito per il riporto senza termine è che la perdita si sia formata a seguito di una nuova attività produttiva.</p> <p>Le perdite realizzate nei primi tre periodi d'imposta prive dei requisiti indicati nella nuova formulazione dell'art. 84, comma 2 Tuir, formatesi in esercizi precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto e non ancora utilizzate alla medesima data, possono essere computate in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi a quello di formazione, con le modalità previste al comma 1 del medesimo articolo 84, ma non oltre l'ottavo.</p>
Perdite di lavoro autonomo e di società di persone Modifica art. 8 Tuir	<p>Viene riformulato l'art. 8 del Tuir come segue:</p> <p>Art. 8. Determinazione del reddito complessivo</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il reddito complessivo si determina sommando i redditi di ogni categoria che concorrono a formarlo. Non concorrono a formare il reddito complessivo dei percipienti i compensi non ammessi in deduzione ai sensi dell'articolo 60. 2. Le perdite delle società in nome collettivo ed in accomandita semplice di cui all'articolo 5, nonché quelle delle società semplici e delle associazioni di cui allo stesso articolo derivanti dall'esercizio di arti e professioni, si imputano a ciascun socio o associato nella proporzione stabilita dall'articolo 5. Per le perdite della società in accomandita semplice che eccedono l'ammontare del capitale sociale la presente disposizione si applica nei soli confronti dei soci accomandatari. 3. Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice nonché quelle derivanti dall'esercizio di arti e professioni, anche esercitate attraverso società semplici e associazioni di cui

	all'articolo 5, sono computate in diminuzione dai relativi redditi conseguiti nei periodi di imposta e per la differenza nei successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero importo che trova capienza in essi. Si applicano le disposizioni del comma 2 dell'articolo 84 e, limitatamente alle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, quelle di cui al comma 3 del citato articolo 84."
Esclusione della No Tax Area e della No tax Family per i non residenti	L'esclusione è motivata dalla regola secondo cui i residenti in Italia subiscono l'imposizione Irpef su tutti i redditi ovunque prodotti mentre i non residenti solo sui redditi prodotti nel territorio dello Stato. L'art. 3 co. 1 del Tuir viene dunque così riformulato: "L'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, nonché delle deduzioni effettivamente spettanti ai sensi degli articoli 11 e 12, e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato".
Abrogata la norma che agevola ai fini Irpef gli incentivi all'esodo	E' stata abrogata la norma (comma 4 bis dell'art. 19 Tuir) che agevola il trattamento Irpef per le somme corrisposte ai dipendenti in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori.
Applicazione della ritenuta di acconto su alcuni redditi diversi	I compensi corrisposti per l'assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere saranno assoggettati alla ritenuta di acconto del 20% prevista dall'art. 25 del DPR n. 600 del 1973 per i redditi di lavoro autonomo e su altri redditi.
Assegnazione di azioni ai dipendenti (stock option)	Per le assegnazioni successive alla data di entrata in vigore del decreto la differenza tra il valore delle azioni (al momento dell'assegnazione) e l'ammontare corrisposto dal dipendente sarà assoggettata a tassazione ordinaria quale reddito di lavoro dipendente.
Aliquote IVA	Ai fini dell'applicazione dell'aliquota IVA, le consumazioni obbligatorie nelle discoteche e sale da ballo si considerano accessorie alle attività di intrattenimento o di spettacolo ivi svolte (e quindi si applicherà l'aliquota ordinaria del 20% in luogo del 10% che permane per le consumazioni facoltative). Si applica l'aliquota ordinaria (in precedenza era del 10%) sulla cessione di alcuni prodotti dolciari, i servizi telefonici resi attraverso servizi pubblici; i francobolli da collezione e le collezioni di francobolli.
Scadenze per i versamenti	Il versamento delle imposte sui redditi ed IRAP sarà anticipato: anziché il 20 Giugno (o 20 Luglio) il termine di riferimento sarà il 16 Giugno o Luglio.
Termini di presentazione delle dichiarazioni unificate	I nuovi termini per la presentazione di Unico saranno i seguenti: <u>Unico Persone Fisiche e Società di Persone</u> tra il 1° Maggio ed il 30 Giugno ovvero in via telematica entro il 31 Luglio;

	<u>Unico Società di Capitali</u> in via telematica entro il 31 Luglio.
Obbligo di Unico telematico Estensione dei soggetti interessati	Saranno obbligate alla trasmissione esclusivamente telematica anche le persone fisiche che hanno realizzato nel periodo di imposta un volume di affari inferiore o uguale a 10.000 Euro.
Termini di presentazione dei modelli dei sostituti di imposta (770).	Per la trasmissione del modello 770 (sia Ordinario che Semplificato) il nuovo termine è quello del 31 Marzo in luogo dell'attuale 30 Settembre.
Consegna del modello CUD	Il modello CUD dovrà essere consegnato ai lavoratori interessati entro il 28 Febbraio di ogni anno (in precedenza era il 15 Marzo).

L'INPS RIEPILOGA IN UNA CIRCOLARE LE NOVITÀ CONTRIBUTIVE PER IL 2006

Con la **Circolare n. 85 del 30 Giugno 2006** l'INPS fornisce un quadro riepilogativo delle principali innovazioni legislative e delle relative disposizioni emanate in materia di contribuzione dovuta dai datori di lavoro per l'anno 2006.

- Per quanto riguarda il **contributo Indennità Vecchiaia Superstiti (IVS)** non vi sono variazioni per l'anno in corso. Dal 1.1.2007 si applicherà il consueto incremento biennale di 0,50 punti percentuali previsto per i datori di lavoro che non hanno raggiunto l'aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale Lavoratori dipendenti gestito dall'INPS, fissata nella misura del 32% (2) cui si aggiunge, ove dovuta, l'aliquota ex GESCAL 0,70%.
- **Contributi CIGS e Mobilità:** L'art. 8 comma 3-ter del decreto legge 30 settembre 2005 n. 203 convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005 n. 248 ha disposto la proroga, fino al 31 dicembre 2006, dei trattamenti straordinari di integrazione salariale e di mobilità per le imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, per le agenzie di viaggio e turismo (compresi gli operatori turistici) con più di 50 dipendenti e per le imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti. I datori di lavoro destinatari del provvedimento in esame sono tenuti al versamento della contribuzione di cui all'art. 9, della legge n. 407/1990 (0,90%) e della contribuzione di cui all'art. 16, comma 2, della legge n. 223/1991 (0,30%) a partire dalla denuncia afferente al periodo di paga "GENNAIO 2006" senza soluzione di continuità. In tal senso sono state aggiornate anche le procedure di calcolo riguardanti le denunce DM10/2.

La Circolare esamina anche i punti seguenti:

- Contributi CUAF, Disoccupazione, maternità ed altre contribuzioni minori;
- Estensione della tutela previdenziale della Maternità ai dirigenti dipendenti di datori di lavoro privati (art. 1 legge 24 febbraio 2006, n. 104);
- Cooperative di cui al DPR 30/4/1970, n. 602 che versano la contribuzione IVS sulla retribuzione effettiva;
- Tabelle delle aliquote contributive in vigore dal 1 Gennaio 2006. Sulla base delle novità che interessano i punti precedenti, è stata aggiornata la pubblicazione riguardante le tabelle delle aliquote contributive.

Per maggiori informazioni si rinvia al sito inps.it nella sezione INPS Comunica/Circolari e Normativa.

RASSEGNA STAMPA

Alcune delle notizie di interesse pubblicate sui quotidiani economici di questi giorni:

CONTI PUBBLICI	Notizia del: 6 Luglio 2006	Fonte: Il Sole24Ore
La Finanziaria sarà da 35 miliardi		
<p>Entro la fine di settembre verrà varata la manovra da 35 miliardi con l'obiettivo di ridurre il deficit al di sotto del 3% del PIL entro il 2007 e per finanziare lo sviluppo. Nel complesso il Ministro dell'Economia ha confermato che tra la manovra bis varata venerdì scorso e gli interventi in cantiere si prospetta una operazione complessiva di 42 miliardi e nel Documento di programmazione Economica e Finanziaria che il Governo approverà domani mattina saranno indicate le aree di intervento: sanità, previdenza, pubblico impiego ed enti locali.</p>		

IMMOBILI	Notizia del: 6 Luglio 2006	Fonte: Il Sole24Ore
Nel rogito debutta il mediatore		
<p>Entra in vigore oggi l'obbligo di indicare nei rogiti delle compravendite immobiliari (mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio) le modalità analitiche di pagamento del prezzo ed occorrerà inoltre indicare se i contraenti si sono avvalsi di un mediatore. Negli atti si dovrà specificare se il pagamento è avvenuto in contanti (entro la soglia dei 12.500 Euro) e se il pagamento è avvenuto mediante bonifico o assegno con conseguente obbligo di indicarne gli estremi.</p>		

ACCERTAMENTO	Notizia del: 5 Luglio 2006	Fonte: Il Sole24Ore
Da banche e Poste flusso informativo destinato al Fisco		
<p>Banche, poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, società di gestione e ogni altro operatore finanziario dovranno comunicare all'Anagrafe tributaria l'elenco dei soggetti con i quali intrattengono rapporti, indicandone i dati anagrafici, compreso il codice fiscale. Saranno escluse soltanto le operazioni effettuate tramite bollettino di conto corrente postale di importo unitario inferiore a 1.500 Euro. Ad oggi non esiste un elenco dei rapporti bancari e finanziari nonostante già la legge n. 413 del 1991 prevedesse l'istituzione di quella che è stata comunemente indicata come l'anagrafe dei conti e dei depositi.</p>		

PRIVACY	Notizia del: 5 Luglio 2006	Fonte: Il Sole24Ore
Archivi telefonici sotto controllo		
<p>Il Garante per la Privacy si prepara a far partire una verifica a tappeto di tutti i database che custodiscono informazioni provenienti da comunicazioni elettroniche (telefonate, mail, SMS). I controlli sono finalizzati all'emanazione di un provvedimento generale, che dovrebbe arrivare entro l'anno e che, sulla base dei risultati delle ispezioni, dirà ai titolari degli archivi come conservare le informazioni. Al momento non si sa ancora quante siano in Italia le grandi banche dati.</p>		

SCADENZIARIO

Segnaliamo alcune delle scadenze fiscali e previdenziali fino al 20 Luglio prossimo:

Previdenza integrativa	Versamenti previdenza integrativa
LUNEDÌ 10 LUGLIO	Versamento dei contributi relativi al trimestre precedente a favore dei Fondi di Previdenza integrativa ed assistenza sanitaria Besusso-Negri-Pastore
Domestici	Contributi personale domestico
LUNEDÌ 10 LUGLIO	Versamento trimestrale dei contributi per il personale domestico
Regimi agevolati	Tutoraggio
LUNEDÌ 10 LUGLIO	Per i contribuenti in regime agevolato (Nuove iniziative e Marginale) invio telematico dei dati per le operazioni del secondo trimestre 2006.
Fatturazione	Emissione fatture differite
SABATO 15 LUGLIO	Termine ultimo per l'emissione delle fatture per le consegne effettuate nel mese precedente
Associazioni Sportive dilettantistiche	Annotazione dei compensi di Giugno
SABATO 15 LUGLIO	Termine per l'annotazione dei compensi del mese precedente conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale (mese di giugno).
Vendita al pubblico	Annotazione ricevute e scontrini fiscali
SABATO 15 LUGLIO	Registrazione delle operazioni relative al mese precedente per le quali si è rilasciato scontrino o ricevuta fiscale (mese di Giugno)
Contabilità	Annotazione delle fatture di importo inferiore a 154,94 E.
SABATO 15 LUGLIO	Termine per l'annotazione del documento di riepilogo delle fatture di importo inferiore ad Euro 154,94 relative al mese di Giugno.

INPS	Versamento contributi mese di Giugno
LUNEDÌ 17 LUGLIO	Versamento della contribuzione per lavoratori dipendenti (retribuzioni di Giugno), collaboratori a progetto e non (compensi di Giugno), lavoratori autonomi occasionali per i compensi corrisposti nel mese precedente (eccedente i 5.000 Euro).
IVA	Trasmissione dati lettere di intento
LUNEDÌ 17 LUGLIO	Trasmissione telematica dei dati contenuti nelle lettere di intento ricevute in Giugno 2006 dai fornitori di esportatori abituali.
IVA	Versamento IVA di Giugno
LUNEDÌ 17 LUGLIO	Contribuenti mensili versano l'IVA di Giugno con cod. tributo 6006.
Ravvedimento operoso	Termine per il ravvedimento breve
LUNEDÌ 17 LUGLIO	Ultimo giorno per il ravvedimento entro i 30 giorni per omessi/insufficienti versamenti di IVA e ritenute scadute il 16 Giugno.
Ritenute	Versamento delle ritenute
LUNEDÌ 17 LUGLIO	Versamento delle ritenute su retribuzioni di lavoro dipendente, compensi di lavoro autonomo anche occasionale e su provvigioni corrisposte a Giugno
Diritto camerale	Versamento diritto iscrizione al Registro delle Imprese per il 2006
GIOVEDÌ 20 LUGLIO	Versamento con la maggiorazione dello 0,40% con modello F24 codice tributo 3850.
Intrastat	Presentazione elenchi mensili
GIOVEDÌ 20 LUGLIO	Per i contribuenti in regime mensile presentazione degli elenchi relativi al mese di Giugno 2006
Unico	Versamenti Unico PF, SC, ENC, SP
GIOVEDÌ 20 LUGLIO	Versamento degli importi a saldo e per primo acconto con la maggiorazione dello 0,40%.